



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Dipartimento delle Politiche Europee ed  
Internazionali e dello Sviluppo Rurale  
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale  
cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

Dipartimento delle Politiche Competitive,  
della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca  
Direzione Generale per la Promozione della  
Qualità Agroalimentare e dell'Ippica  
saq.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

**Oggetto: Condizioni di impiego dei garofani GM autorizzati all'immissione in commercio nell'Unione europea ai sensi della Parte C della direttiva 2001/18/CE.**

Attualmente sul territorio dell'Unione europea sono stati autorizzati alla commercializzazione come fiori recisi, cinque garofani geneticamente modificati nel colore del fiore, a seguito delle seguenti Decisioni della Commissione:

1. decisione di esecuzione (UE) 2016/2050 della Commissione del 22 novembre 2016 riguardante l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (*Dianthus caryophyllus* L., linea SHD-27531-4);
2. decisione di esecuzione (UE) 2015/694 della Commissione del 24 aprile 2015 relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un garofano (*Dianthus caryophyllus* L., linea 26407) geneticamente modificato nel colore del fiore;
3. decisione di esecuzione (UE) 2015/692 della Commissione del 24 aprile 2015 relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un garofano (*Dianthus caryophyllus* L., linea 25958) geneticamente modificato nel colore del fiore;
4. decisione 2009/244/CE della Commissione, del 16 Marzo 2009, relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un garofano (*Dianthus caryophyllus* L., linea 123.8.12) geneticamente modificato nel colore del fiore;

ID Utente: 7106

ID Documento: DVA-D4-OI-7106\_2017-0031

Data stesura: 23/03/2017

✓ Resp. Sez.: Andreella M.  
Ufficio: DVA-D4-OI  
Data: 23/03/2017

✓ Resp. Div.: Zaghi C.  
Ufficio: DVA-D4  
Data: 23/03/2017

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

5. decisione 2007/364/CE della Commissione, del 23 Maggio 2007, relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un garofano (*Dianthus caryophyllus* L., linea 123.2.38) geneticamente modificato nel colore del fiore.

Come noto in ogni decisione di autorizzazione ai sensi della direttiva 2001/18/CE sono indicate le specifiche condizioni di impiego dell'OGM: nel caso dei fiori recisi di garofano con colore del fiore modificato, il prodotto può essere immesso in commercio solamente a scopo ornamentale e non ne è consentita la coltivazione. Inoltre su un'etichetta o un documento che accompagna il prodotto deve essere presente la dicitura «Questo prodotto è un organismo geneticamente modificato» o «Questo prodotto è un garofano geneticamente modificato» e la dicitura «Non destinato al consumo umano o animale né alla coltivazione».

Si è avuto modo di constatare che, in taluni casi, questi prodotti sono venduti sul territorio nazionale da floricultori e aziende italiane, tramite *e-commerce*, senza la dovuta etichettatura.

Per quanto sopra evidenziato si ritiene opportuno che venga diramata un'informativa a tutte le imprese del settore florovivaistico, operanti sul territorio nazionale, circa gli obblighi di etichettatura per detti garofani GM.

Si rammenta che l'articolo 35 comma 5, del decreto legislativo n. 224/2003 prevede che "Chiunque effettua l'immissione sul mercato di un OGM, senza osservare le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione o nel provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione rilasciati dall'autorità competente nazionale o dalla autorità competente di altro Stato membro della Comunità europea, ivi comprese quelle sull'etichettatura e sull'imballaggio, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500."

Si informa inoltre che alla scrivente Amministrazione è da poco pervenuta un'informativa dalla Commissione europea circa la possibile immissione sul mercato in Finlandia di fiori recisi a scopo ornamentale di petunia GM di colore arancione non autorizzata ai sensi della direttiva 2001/18/CE.

Si fa memoria del fatto che, qualora l'allerta sull'immissione in commercio non autorizzata fosse confermata, l'Italia, in quanto Stato membro, dovrà adottare le misure necessarie per porvi termine, in applicazione dell'articolo 4.5 della direttiva 2001/18/CE.

Si rimane in attesa di conoscere le azioni intraprese da codesta Amministrazione in merito alla problematica evidenziata riguardo alla commercializzazione sul territorio nazionale dei garofani geneticamente modificati in questione.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)